



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI ESPERTI, DEI COLLABORATORI E DEI RICERCATORI DI AGENAS E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS (di seguito "Regolamento").
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dalle norme del codice civile ove applicabili, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e dall'art. 9 del Regolamento di Amministrazione e del Personale AGENAS come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2018, le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti, collaboratori e ricercatori.
3. L'Albo è lo strumento di cui si avvale l'AGENAS per l'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché del principio di trasparenza, al fine di corrispondere ad esigenze emergenti, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, cui l'Agenzia non potrebbe far fronte con tempestività ed avvalendosi del solo personale in servizio. Il conferimento di un incarico deve essere preceduto dall'accertamento dell'indisponibilità oggettiva, nell'ambito del personale in servizio, delle specifiche professionalità in grado di supportare le sopravvenute attività.
4. Il conferimento dell'incarico è correlato ad un programma, un progetto, una convenzione e/o un accordo, ad una norma di legge o ad altri atti, anche diversamente denominati, la cui attuazione fa capo ad AGENAS.
5. L'iscrizione all'Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento degli incarichi di cui al secondo comma.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Art. 2

Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le ipotesi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- c) gli altri incarichi le cui modalità di conferimento sono stabilite espressamente dalle norme vigenti.

Art. 3

Articolazione dell'Albo

1. L'Albo è articolato in 8 Aree (all. 1): Area 1: "Economico/Giuridica"; Area 2: "Tecnico – Informatica"; Area 3: "Comunicazione"; Area 4: "Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale"; Area 5: "Ricerca e Rapporti Internazionali"; Area 6: "Trasparenza ed Integrità dei Servizi Sanitari"; Area 7: "Formazione manageriale"; Area 8: "Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie".

2. All'Area 8 "*Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie*", di cui al comma precedente, possono essere iscritti soltanto coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione attivati da AGENAS in tema di valutazione e analisi delle performance delle aziende sanitarie organizzati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, nonché coloro che abbiano presentato domanda in riscontro ad un apposito Avviso pubblico superando la procedura selettiva.

Art. 4

Procedura di accreditamento per l'iscrizione all'Albo

1. La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono finalizzati all'individuazione, in ossequio al principio di trasparenza, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter eventualmente affidare, a seguito di apposita procedura selettiva, specifici incarichi di collaborazione.
2. L'iscrizione all'Albo è preceduta da idonea procedura di accreditamento mediante avviso pubblico.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

3. L'avviso per la procedura di accreditamento è divulgato a cura dell'Ufficio "Comunicazione e relazioni esterne", attraverso la pubblicazione sul sito web di AGENAS, nonché attraverso la trasmissione al Ministero della salute, alla Conferenza delle Regioni e ad altri soggetti istituzionali, al fine di consentirne la pubblicazione sui rispettivi portali. Il Direttore generale può stabilire ulteriori forme di pubblicizzazione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione delle Aree alle quali è possibile iscriversi, nonché i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. I soggetti interessati possono presentare la propria domanda di iscrizione per un numero massimo di tre (n. 3) aree di cui al precedente art. 3, comma 1.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale, per ciascuna Area, nomina una Commissione di valutazione con il compito di verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione. La predetta attività di verifica può contemplare anche un colloquio con l'interessato volto ad approfondire alcuni elementi dichiarati nella domanda di iscrizione.
6. terminate le operazioni di valutazione, la Commissione redige apposito verbale e trasmette la relativa documentazione al Direttore generale, il quale autorizza le liste di iscrizione all'Albo e delibera la pubblicazione delle stesse.
7. Con provvedimento del Direttore Generale, si procede alla riapertura annuale dei termini per l'iscrizione all'Albo e al conseguente aggiornamento dello stesso.
8. Resta fermo l'obbligo a carico dell'iscritto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, di comunicare all'AGENAS con tempestività qualsivoglia variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, così come richiesti dall'Avviso pubblico, pena la cancellazione dall'Albo.
9. L'iscrizione all'Albo non comporta l'instaurazione con l'AGENAS di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l'iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome di AGENAS o la qualifica di esperto, collaboratore, ricercatore di AGENAS, o equivalente. L'iscrizione, pertanto, non determina l'acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.
10. Ogni utilizzo improprio da parte dell'iscritto del nome di AGENAS, ovvero l'utilizzo improprio della condizione di iscritto alla stregua di titolo e/o di qualifica di esperto/collaboratore/ricercatore può comportare la cancellazione d'ufficio dall'Albo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all' art. 9 del Regolamento di amministrazione e del personale di AGENAS, possono essere conferiti incarichi individuali di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, per rispondere a specifiche e motivate esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'incarico si intendono soddisfare.

2. I predetti conferimenti possono avvenire, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 1 , comma 2, qualora ricorrano contestualmente i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di AGENAS. Pertanto, l'oggetto dell'incarico deve essere definito, circoscritto e predeterminato e indicare i risultati attesi, gli obiettivi cui è specificatamente preordinato e ogni altro dettaglio idoneo ad individuare il risultato;

b) l'AGENAS deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile al suo interno. Tale accertamento deve essere effettuato a livello di ente e non di singola/o area o ufficio. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a collaboratori esterni potrà avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una esigenza particolare e contingente, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura qualificata;

d) la durata del rapporto deve essere coerente con lo scopo e con la natura degli obiettivi dedotti nel contratto di collaborazione;

e) proporzionalità tra i compensi erogati al collaboratore e le utilità conseguite dall'amministrazione;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

f) lo svolgimento di idonea procedura selettiva comparativa ai fini del conferimento dell'incarico di collaborazione.

Art. 6

Procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti, collaboratori e ricercatori iscritti all'Albo AGENAS

1. L'individuazione degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori, nell'ambito delle professionalità iscritte all'Albo, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:

a) il dirigente che, nell'ambito di un programma, di un progetto, di una convenzione e/o di un accordo, ovvero a seguito di una norma di legge o altro atto diversamente denominato, abbia riscontrato la necessità di avvalersi di specifici profili professionali, trasmette un'apposita nota all'attenzione del Direttore generale di richiesta di avvio della procedura di selezione, contenente la descrizione delle esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'incarico si intendono soddisfare, le motivazioni che ne fondano il ricorso, nonché i requisiti tecnico - professionali correlati all'attività da svolgere.

b) La richiesta di cui al precedente comma 1 lett. a), può essere formulata anche dal Direttore generale.

c) Il Direttore generale, con il supporto dell'Ufficio "*Risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale*" accerta, mediante documentata ricognizione svolta tra il personale di ruolo, l'indisponibilità oggettiva di professionalità interne in grado di far fronte alle emergenti esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, nonché l'impossibilità di assicurare con tempestività ed avvalendosi delle risorse disponibili, lo svolgimento delle attività legate alle predette specifiche esigenze. Il Direttore generale verifica, altresì, con l'Ufficio "*Bilancio, contabilità e controllo di gestione*" la disponibilità di risorse finanziarie. Successivamente il Direttore generale istituisce con proprio atto le Commissioni di selezione di cui al "*Regolamento recante la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni per la selezione degli esperti e dei collaboratori iscritti nell'Albo di AGENAS ai fini del conferimento di un incarico individuale di collaborazione*", approvato con delibera del direttore generale n. 223 del 31 maggio 2016.

d) La Commissione di selezione procede all'interrogazione dell'Albo, secondo procedure informatizzate, tenendo conto dei requisiti tecnico - professionali specifici indicati dal dirigente richiedente con l'apposito format.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- e) La Commissione effettua la valutazione comparativa dei curricula, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tecnico - professionali specifici necessari per lo svolgimento delle attività.
- f) La Commissione di selezione può convocare i candidati per un colloquio individuale, atto a verificarne le effettive conoscenze teorico-pratiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali, con riferimento alle attività oggetto dell'incarico e ai titoli dichiarati.
- g) La Commissione si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche, nonché di visionare i titoli e le eventuali pubblicazioni indicate nel curriculum vitae.
- h) La Commissione di selezione formula la graduatoria. La medesima non procede alla formazione della graduatoria qualora nessuno dei curricula estratti dall'Albo sia ritenuto idoneo.
- i) Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'intera procedura, dei criteri di selezione e delle risultanze delle interrogazioni dell'Albo, nonché degli esiti dell'eventuale colloquio individuale.
- l) Il verbale contenente gli esiti della procedura viene trasmesso al Direttore generale ai fini del conferimento dell'incarico e del perfezionamento dell'iter amministrativo.
- m) Il Direttore generale, prima di conferire l'incarico, può sottoporre i professionisti individuati dalla Commissione di selezione ad un ulteriore colloquio individuale.
- n) L'incarico di collaborazione viene conferito con deliberazione del Direttore generale, cui segue la relativa stipula del contratto, il cui perfezionamento è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 lett. f) bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L'AGENAS si riserva la facoltà di selezionare altri soggetti non iscritti all'Albo nel caso in cui la particolarità e la complessità delle attività da svolgere richieda specifiche competenze di alta specializzazione non in possesso degli iscritti, qualora ciò risultasse a seguito dell'esperimento della procedura di cui al presente articolo.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in merito alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione si rinvia al relativo regolamento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Art. 7

Cause ostative al conferimento dell'incarico

1. Non possono essere conferiti incarichi:

- a) ai titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti che abbiano rapporti contrattuali di appalto con la stessa Agenzia o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi;
- b) ai consulenti o a coloro che prestano qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti giuridici di cui al punto precedente;
- c) a coloro che sono colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'AGENAS;
- d) a coloro che si trovano in condizioni per le quali disposizioni speciali prescrivano il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta;
- e) a coloro che siano in conflitto di interessi anche potenziale con l'Ente rispetto alla prestazione da svolgere, secondo i contenuti di cui alla specifica modulistica sul conflitto di interessi che il soggetto interessato è tenuto a sottoscrivere;
- f) ai pubblici dipendenti che non abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- g) ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale o nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) a coloro che abbiano contenziosi in essere con l'AGENAS;
- i) a coloro che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, di cui l'Agenzia sia venuta a conoscenza;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

l) a coloro che siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole per gli stessi e/o che siano stati licenziati nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro presso enti pubblici e/o privati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Art. 8

Possibilità per altri enti pubblici e privati di attingere all'Albo AGENAS.

1. L'AGENAS considera l'Albo un valore e, pertanto, prevede la possibilità che lo stesso possa essere utilizzato anche da altri enti pubblici e privati, su espressa richiesta da parte di questi ultimi e previa autorizzazione di AGENAS.

2. L'AGENAS mette a disposizione il proprio Albo, al fine di creare opportunità e valorizzare le professionalità in esso presenti. Resta inteso che l'AGENAS è estranea a qualsivoglia procedura volta al conferimento dell'incarico da parte dell'ente pubblico o privato, limitando il proprio intervento all'estrazione informatizzata dei curricula sulla base dei requisiti forniti dal richiedente.

3. Gli enti pubblici e privati che desiderano attingere all'Albo per la ricerca di profili professionali cui conferire incarichi dovranno osservare la seguente procedura:

a) gli enti interessati trasmettono all'attenzione del Direttore generale, secondo l'apposito format messo a disposizione dall'Agenzia, la richiesta di autorizzazione ad interrogare l'Albo completa del profilo professionale da selezionare;

b) il Direttore generale, autorizzata la richiesta, la trasmette all'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*", affinché proceda all'estrazione dall'Albo dei curricula, secondo procedure informatizzate e tenuto conto dei requisiti indicati dall'ente richiedente;

c) l'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*", con nota a firma del Dirigente, comunica al Direttore generale di AGENAS gli esiti della procedura informatizzata di estrazione e all'ente richiedente i curricula estratti dall'Albo.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, AGENAS non partecipa alle attività di valutazione dei curricula e di selezione del candidato. Pertanto, grava esclusivamente sull'amministrazione richiedente la responsabilità della selezione e, quindi, della scelta del professionista cui conferire l'incarico secondo la tipologia e le modalità in uso presso l'ente medesimo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Art. 9

Contratto

1. L'incarico di collaborazione è conferito mediante contratto redatto secondo gli appositi schemi approvati con provvedimento direttoriale. Il contratto, aderente ai contenuti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, lettera f) bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed acquista efficacia a seguito di registrazione presso la medesima Corte.

Art. 10

Cancellazione dall'Albo

1. I soggetti iscritti all'Albo di AGENAS vengono cancellati dallo stesso qualora:

a) inoltrino formale richiesta di cancellazione;

c) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo previsti dal relativo avviso;

d) siano stati sottoposti a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato in tutti quei casi in cui sussistano cause ostative al conferimento dell'incarico di cui al precedente art. 7;

e) abbiano utilizzato in maniera impropria il nome di AGENAS o la condizione di iscritto, così come previsto al precedente articolo 4, commi 9 e 10;

e) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, il codice di comportamento di AGENAS e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni ad AGENAS, anche di immagine;

f) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, gli obblighi di riservatezza, ovvero versando in condizioni di conflitto di interessi non si siano astenuti.

2. La richiesta di cancellazione d'ufficio da parte del Direttore generale o su istanza dell'interessato deve essere presentata al Dirigente dell'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*".



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Art. 11

Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

1. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Albo ed al conferimento di incarichi di collaborazione.
2. Il titolare del trattamento è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS con sede legale in via Puglie, 23 – 00187 Roma. Il responsabile del trattamento è nominato con apposito atto del titolare del trattamento.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti anche terzi a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico.
5. I dati potranno essere comunicati anche ad altri Enti pubblici e privati, per le finalità di cui al precedente articolo 8, qualora l'interessato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, abbia prestato lo specifico consenso.
6. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, all'indirizzo privacy@agenas.it.
7. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5, costituisce condizione per l'iscrizione all'Albo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'AGENAS rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi:
 - (i) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la comunicazione semestrale al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco dei



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

collaboratori cui sono stati affidati incarichi di cui al presente Regolamento, per l'Anagrafe delle prestazioni;

(ii) ai sensi di quanto disposto dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante tempestiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'AGENAS, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché ai regolamenti AGENAS, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione di AGENAS, è notificato a tutto il personale di AGENAS.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS a cura dell'Ufficio "Comunicazione e relazioni esterne".



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Allegato n. 1

AREE DELL'ALBO DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI DI AGENAS

Area 1: Economico/Giuridica

- a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.

L'Area 1 lettera a) e b) include le seguenti lauree:

- Economia (economia e commercio; economia aziendale; economia sanitaria, scienze economiche e sociali; scienze dell'economia e della gestione aziendale; economia e management; amministrazione e direzione aziendale; finanza e risk management);
- Giurisprudenza;
- Ingegneria gestionale;
- Scienze politiche;
- Lauree equipollenti.

Area 2 : Tecnico - Informatica

- a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'Area 2 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Informatica;
- Ingegneria, inclusa l'ingegneria sanitaria;
- Architettura;
- Statistica;
- Fisica;
- Matematica;
- Lauree equipollenti.

Area 3: Comunicazione

a) Esperienza triennale di direzione e coordinamento di area nella qualità di Responsabile della comunicazione istituzionale o di Capo Ufficio Stampa presso enti pubblici e/o privati; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.

b) Iscrizione all'Ordine dei giornalisti almeno triennale o laurea nell'area di riferimento con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale nelle materie dell'Area di riferimento.

L'Area 3 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- scienza della comunicazione;
- scienze politiche e relazioni internazionali;
- Lauree equipollenti.

Area 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale

a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.

b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'Area 4 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Biologia;
- Medicina;
- Odontoiatria;
- Fisica;
- Psicologia;
- Statistica;
- Professioni sanitarie;
- Scienze sociali;
- Scienze politiche;
- Farmacia;
- Chimica;
- Lauree equipollenti.

Area 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali

a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore sanitario nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno due lingue straniere.

b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'Area 5 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Economia;
- Scienze politiche;
- Scienze sociali;
- Giurisprudenza;
- Medicina;
- Biologia;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Statistica;
- scienza della comunicazione;
- Lauree equipollenti.

Area 6 – Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari.

- a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore sanitario, anche con specifico riguardo alle materie dell'Area di riferimento di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. Ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'area di riferimento o laureati in possesso di master post – laurea, titolo o specializzazioni equipollenti che attestino le competenze nelle materie di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. Buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore sanitario o che abbiano condotto attività di collaborazione nelle materie di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. per conto di enti pubblici e/o privati che operano nel settore sanitario.

Area 7: Formazione manageriale

- a) Professori universitari ordinari e associati con esperienza didattica in ambito sanitario e, anche con specifico riferimento alle attività istituzionali di AGENAS; Conoscenza della lingua inglese certificata B2/C1 o di pari livello;
- b) Laureati con esperienza di docenza almeno triennale maturata in scuole di formazione o Agenzie formative regionali accreditate per la formazione delle professioni sanitarie;
- c) Laureati con esperienza lavorativa almeno quinquennale nel settore sanitario o che abbiano condotto attività di collaborazione nelle materie di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231, alla legge 6



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. per conto di enti pubblici e/o privati.